Tribunale di Trento
Ministero della Giustizia

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
TRENTO

PROTOCOLLO

PER LA NOMINA DI AVVOCATI ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

TRA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRIBUNALE DI TRENTO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

PREMESSO CHE:

- il presente Protocollo nasce dall'esigenza di creare una disciplina degli incarichi di amministratore di sostegno affidati ad avvocati iscritti all'Albo degli avvocati del foro di Trento e praticanti iscritti al relativo Registro: attraverso la disciplina delle modalità di assegnazione degli incarichi, nonché dei principi generali di svolgimento dell'incarico, il Tribunale di Trento e l'Ordine degli Avvocati di Trento intendono favorire la disponibilità dei singoli professionisti allo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno, con lo scopo di limitare o evitare l'alternativo sistema che prevede il conferimento dei singoli incarichi a prescindere dalla previa formulazione di disponibilità da parte del singolo professionista;
- il Protocollo si inserisce nell'ambito delle azioni del Tavolo provinciale per l'amministratore di sostegno, istituito presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. 4/2011, con l'intento di favorire altresì la realizzazione di analoghe convenzioni che coinvolgano gli Ordini professionali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate al tema dell'amministrazione di sostegno;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A. Formazione dell'elenco

L'Ordine degli Avvocati di Trento si incarica di formare un elenco di iscritti al proprio Albo e al Registro dei praticanti avvocati che manifestino la disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, per le situazioni in cui il Giudice tutelare ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità nei casi di maggior difficoltà di gestione patrimoniale, di contenzioso giudiziale o stragiudiziale già in corso o potenziale, nonché in generale

in presenza di situazioni di conflittualità tra i membri della famiglia che rende necessario la nomina di un soggetto terzo, dotato di particolare professionalità.

Sono di norma escluse, fatta salva la disponibilità del singolo avvocato, le situazioni di malattia psichica o psicologica che comportino particolari problematiche gestionali o di relazione per le quali si rende necessaria l'individuazione di una persona con specifiche professionalità o di un ente con specifiche disponibilità e/o competenze. Qualora la patologia psichiatrica o psicologica si manifesti o si acutizzi in momento successivo alla nomina, l'avvocato/praticante potrà chiedere di essere sostituito o che la nomina sia estesa anche ad altra figura professionale più adeguata alla gestione della patologia.

Il Giudice tutelare provvede all'individuazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco, secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità di incarichi affidati a ciascun professionista, nei limiti altresì delle disponibilità di ciascun professionista.

Il conferimento di ciascun incarico di amministratore di sostegno all'avvocato o praticante avvocato viene registrato, all'atto del giuramento dell'amministratore di sostegno, nella scheda di rilevazione statistica – da rendere tracciabile per consentire la verifica della completezza dei dati – attualmente in uso in forza dell'accordo stipulato dal Tribunale di Trento con la Provincia Autonoma di Trento, e quindi periodicamente trasmesso all'Ordine degli Avvocati dalla Cancelleria. La Provincia, nell'ambito della collaborazione con l'organizzazione accreditata convenzionata per le attività di formazione, diffusione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, si rende disponibile alla raccolta dei dati relativi alle procedure, alle aree del disagio, alle aree territoriali ed alla tipologia di soggetto nominato, che verranno elaborati in forma anonima per finalità statistiche.

La gestione dell'elenco è affidata all'Ordine degli Avvocati di Trento che, a cadenza, mensile o in caso di variazioni, ne invierà una copia aggiornata al Tribunale e lo pubblicherà sul proprio sito web. Ogni iscritto indicherà qual è l'area geografica per la quale dà la propria disponibilità (da intendersi quelle corrispondenti alle ex Preture di Borgo, Cavalese, Cles, Tione e Fiera di Primiero) al fine di meglio poter garantire adeguata tutela al beneficiario ed il Giudice tutelare terrà conto di tale indicazione nella scelta della nomina. Ogni iscritto all'elenco, si impegna a comunicare tramite mail alla segreteria dell'Ordine, la propria sopravvenuta indisponibilità ed il suo nome verrà tempestivamente rimosso dall'elenco. Allo stesso modo, sarà sempre possibile richiedere il reinserimento, di modo che l'elenco sia sempre aggiornato. La presenza nell'elenco è da intendersi quindi come attuale disponibilità all'assunzione di incarichi, nell'area geografica indicata, salvo incompatibilità personali con il beneficiario o con le altre parti interessate (istante e/o famigliari prossimi del beneficiario) o in presenza di circostanze eccezionali che non consentono l'accettazione dell'incarico; in ogni caso non è possibile per l'avvocato o il praticante avvocato, selezionare quali incarichi accettare e quali rifiutare.

B. Principi generali nello svolgimento dell'incarico

Gli Avvocati e praticanti avvocati nominati amministratori di sostegno svolgono l'incarico affidato con attenzione alla cura della persona del beneficiario e con diligente gestione dei rapporti giuridici ed amministrativi facenti capo allo stesso. Dopo la nomina, il professionista amministratore di sostegno individua i soggetti – familiari e non – che si occupano del beneficiario, coinvolgendo se del caso i Servizi Sociali territoriali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate, operando affinché nei limiti di ciascuna situazione concreta si possa creare attorno a ciascun beneficiario una rete di relazioni, supporti e servizi utile al suo benessere, nel rispetto e nei limiti delle competenze di ciascuna figura professionale coinvolta.

C. Formazione

L'Ordine degli Avvocati si incarica di proporre un percorso formativo, rivolto agli iscritti, sulle tematiche giuridiche ed amministrative inerenti lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno e più in generale il sostegno alle persone fragili. Si incarica altresì di organizzare periodicamente occasioni di aggiornamento formativo rivolto agli iscritti facenti parte dell'elenco di cui sopra, anche coinvolgendo gli altri ordini professionali (medici, notai, commercialisti) o le figure di riferimento (CAF, Patronati, assistenti sociali) utili nello svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno

D. Incarichi professionali all'Avvocato amministratore di sostegno: possibilità e limiti

Il Giudice tutelare potrà prevedere, già nell'atto di nomina dell'Avvocato amministratore di sostegno, di affidare allo stesso il potere di rappresentanza e difesa in giudizio del beneficiario o un incarico professionale stragiudiziale, qualora tale necessità sia emersa nella fase istruttoria del relativo procedimento di nomina. Diversamente, qualora tale necessità si manifesti in un momento successivo, nel presentare istanza di autorizzazione al Giudice tutelare il legale amministratore di sostegno – se ritenuto – potrà manifestare la propria disponibilità ad assumere direttamente l'incarico.

In entrambi i casi, qualora ne ricorrano i presupposti, il legale amministratore di sostegno si attiverà senza necessità di specifica autorizzazione del Giudice tutelare per ottenere l'ammissione del beneficiario al patrocinio a spese dello Stato.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario non possegga i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese per la rappresentanza e difesa in giudizio del beneficiario saranno liquidate dal Giudice tutelare all'amministratore di sostegno secondo i parametri dettati dalle vigenti tabelle ministeriali e comunque tenuto conto delle disponibilità patrimoniali del beneficiario, salva la possibilità per l'amministratore

di sostegno di richiedere preventivamente al Giudice tutelare l'autorizzazione alla richiesta di distrazione delle spese.

Nel caso in cui l'Avvocato amministratore di sostegno debba costituirsi in giudizio nell'ambito di un procedimento di reclamo/opposizione alla liquidazione dell'indennità all'amministratore di sostegno, con conseguente nomina di un curatore speciale del beneficiario, egli agirà in proprio e la liquidazione dei suoi compensi avverrà in tale procedura da parte del giudice del reclamo/opposizione.

Spetterà al Giudice tutelare liquidare a titolo di equa indennità l'attività suppletiva svolta dal curatore speciale del beneficiario, nominato al fine di resistere nel giudizio di reclamo/opposizione alla liquidazione dell'indennità di amministratore di sostegno. In tale caso, il curatore non avrà necessità di chiedere espressa autorizzazione alla costituzione al Giudice tutelare in quanto attività svolta nell'interesse del beneficiario e in ragione della sua nomina.

E. Rimborso spese ed indennità

Alla luce del combinato disposto degli artt. 379 e 411, comma 1, c.c. l'ufficio di amministratore di sostegno "*è gratuito*" ma "*Il giudice tutelare, tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità*".

Tale indennità non funge da corrispettivo o compenso professionale o comunque quale equivalente monetario delle energie profuse, ma costituisce un semplice ristoro degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (Cass. 14846/2020 cit. che richiama Corte Cost. ordinanza 06.12.1988 n. 1073 in ordine all'ufficio di tutore).

Secondo l'intenzione del legislatore l'attività di amministrazione di sostegno non è diretta alla produzione di reddito nemmeno in caso di professionista e, quindi, non determina l'instaurazione tra amministratore di sostegno e beneficiario di un rapporto a titolo oneroso.

Atteso che l'amministratore di sostegno è scelto preferibilmente entro la cerchia familiare del beneficiario, qualora l'ufficio venga assunto da un professionista per le ragioni di opportunità/necessità sopra indicate, questi va considerato "*surrogato del familiare*" (Cass. 14846/2020 cit.) e, quindi, le prestazioni da lui eseguite in favore del beneficiario non sono riconducibili a un incarico professionale e non sono da considerarsi compensi professionali (Cass. 05.03.2021 n. 6197); ciò salvo specifica autorizzazione del Giudice tutelare a svolgere precise attività professionali, che verranno liquidate a parte e soggette a fatturazione in favore del beneficiario.

Il presente protocollo ha la finalità di stabilire criteri conformi ispirati a equità per determinare l'indennità spettante agli amministratori di sostegno, indirizzando l'amministratore di sostegno nella formulazione dell' istanza volta ad ottenere l'indennità prevista dalla legge. Tale indennità deve essere garantita a chiunque senta l'esigenza di veder ristorati il tempo e le risorse personali dedicate alla gestione del beneficiario e dei suoi interessi, in particolare laddove tali attività siano particolarmente gravose e/o complesse.

Al fine di semplificare l'attività del Giudice tutelare, è necessario che le istanze per la liquidazione dell'indennità, riguardanti l'attività svolta nell'anno precedente (dal 01.01 al 31.12), vengano depositate con cadenza annuale unitamente al rendiconto relativo al medesimo anno. Salvo ragioni eccezionali documentabili, le istanze di liquidazione e i rendiconti andranno depositati entro il 30 giugno di ogni anno (con riferimento all'anno precedente) ed il Giudice tutelare provvederà sulle stesse entro sei mesi dal deposito o comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è depositata l'istanza.

Qualora sussista un onere di rendicontazione del patrimonio diverso dal criterio annuale, oppure qualora l'istanza abbia ad oggetto un arco temporale inferiore a tale periodo, si potrà determinare l'indennità secondo le modalità che si riportano di seguito,

effettuando un calcolo proporzionale dei giorni/mesi di effettivo svolgimento dell'incarico. L'amministratore di sostegno dovrà evidenziare tale circostanza nell'istanza per la liquidazione dell'indennità.

Per la liquidazione dell'indennità dell'amministratore di sostegno si dovrà tenere in considerazione l'entità del patrimonio amministrato, le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali e non, ed altresì i risultati del servizio svolto. Si applicheranno i criteri di cui all'allegato modello di liquidazione.

F. Revisione ed integrazioni

Il presente protocollo ha efficacia del 1° gennaio 2026.

Periodicamente saranno organizzati momenti di confronto per valutare la concreta applicazione del protocollo, apportando le eventuali modifiche o integrazioni che si rivelassero necessarie.

Le parti firmatarie si impegnano altresì a concordare tempestivamente le integrazioni o revisioni che si rendessero necessarie in caso di entrata in vigore di norme, linee guida o qualsiasi altra norma, anche di c.d. *soft law*, in ambito nazionale disciplinanti i punti trattati nel presente protocollo.

G. Tutele e curatele

Le disposizioni del presente protocollo si applicano anche alle tutele e curatele, ove compatibili.

ALLEGATO: Modello per la liquidazione dell'indennità

Trento, 30/07/2026

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alla salute, alle politiche sociali e cooperazione Mario Tonina

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Il Presidente

dott. Luciano Spina

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

Il Presidente

Avv. Antonio Angelini

MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ

Per la determinazione dell'indennità si prende come riferimento il patrimonio liquido del beneficiario al 31 dicembre di ogni anno, intendendosi per tale tutte le somme di denaro giacenti nei conti correnti oltre a quelle in qualsiasi modo investite (titoli, obbligazioni, polizze ed altro).

Nell'ipotesi di patrimonio inferiore ad euro 5.000,00 l'amministratore, per non gravare sulla situazione precaria del beneficiario, non richiederà un'indennità ma solo il rimborso delle spese anticipate per conto del beneficiario o sostenute per l'esecuzione dell'incarico, come documentate.

La base di calcolo è quindi rappresentata dalle liquidità risultanti al termine del periodo oggetto di rendicontazione che corrisponde al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla diversa data indicata dal Giudice o in cui cessa per qualsiasi motivo l'incarico di amministratore di sostegno; in caso di periodo inferiore si determina l'ammontare alla data del termine dell'ufficio che corrisponde a quello indicato nel rendiconto. L'indennità si riferisce alle attività di ordinaria amministrazione incluse nel decreto di nomina e relative a tale tipologia di patrimonio (apertura e chiusura di conti correnti,pagamento retta casa di cura,etc.).

Si propongono le seguenti percentuali di calcolo:

COMPENDIO PATRIMONIALE "LIQUIDITÀ"	PERCENTUALE DI INDENNITÀ
da euro 5.000,00 a euro 15.000,00	10,00%
da euro 15.000,01 a euro 25.000,00	5,00%
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00	3,00%
da euro 50.000,01 a euro 100.000,00	2,00%
da euro 100.000,01 a euro 300.000,00	1,00%
da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00	0,50%
oltre euro 1.000.000,00	0,25%

Queste ultime due fasce sono state aumentate in percentuale

L'indennità dovuta si determina tramite la sommatoria degli scaglioni fino a quello di riferimento nel quale vi è l'ammontare del saldo liquido al 31 dicembre dell'anno di riferimento – come sopra individuato – con applicazione delle percentuali progressive.

Ad esempio nel caso di patrimonio pari ad euro 28.000,00, il calcolo sarà il seguente:

- da euro 1.000,00 a euro 15.000,00 x 10% = euro 1.500,00 (e cioè euro 15.000,00 nel primo scaglione per la relativa percentuale del 10%);
- da euro 15.000,01 a euro 25.000,00 x 5% = euro 500,00 (e cioè euro 10.000,00 nel secondo scaglione per la relativa percentuale del 5%);
- da euro 25.000,01 a euro 28.000,00 x 3% = euro 90,00 (e cioè euro 3.000,00 nel terzo scaglione per la relativa percentuale del 3%);

il tutto, per un ammontare complessivo di euro 2.090,00.

O ad esempio nel caso di patrimonio pari ad euro 110.000,00 il calcolo sarà il

seguente:

- da euro 1.000,00 a euro 15.000,00 x 10% = euro 1.500,00 (e cioè euro 15.000,00 nel primo scaglione per la relativa percentuale del 10%);
- da euro 15.000,01 a euro 25.000,00 x 5% = euro 500,00 (e cioè euro 10.000,00 nel secondo scaglione per la relativa percentuale del 5%);
- da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 x 3% = euro 750,00 (e cioè euro 25.000,00 meò terzo scaglione per la relativa percentuale del 3%);
- da euro 50.000,01 a euro 100.000,00 x 2% = euro 1.000,00 (e cioè euro 50.000,00 nel quarto scaglione per la relativa percentuale del 2%);
- da euro 100.000,01 a euro 110.000,00 x 1% = euro 100,00 (e cioè euro 10.000,00 nel quinto scaglione per la relativa percentuale dell'1%);

il tutto, per un ammontare complessivo di euro 3.850,00.

L'indennità base così calcolata può essere ridotta nel caso in cui il reddito complessivo annuo sia inferiore al fabbisogno del beneficiario; può altresì essere aumentata nella misura ritenuta opportuna dal Giudice Tutelare in caso di gestione ordinaria complessa (ad esempio: in presenza di immobili) o di attività di gestione straordinaria riferita alla cura della persona o degli interessi patrimoniali della stessa. È onere dell'amministratore di sostegno evidenziare nell'istanza di liquidazione l'entità del patrimonio amministrato, l'attività concretamente svolta e anche le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali e non.

L'amministratore di sostegno può chiedere in ogni momento il rimborso delle spese sostenute per il proprio beneficiario, previa allegazione del giustificativo di spesa.

La regola base è che l'indennità non potrà mai pregiudicare il beneficiario e dunque, laddove questi abbia un patrimonio esiguo o addirittura nullo, la richiesta *ex* art. 379 c.c. dovrà essere respinta.

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice tutelare deve tenere conto

in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà e discrezionalità *ex* art. 379 c.c. (il giudice "può liquidare"), nei casi in cui il sistema di determinazione dell'indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori previsti dalla tabella di cui sopra, con motivazione al riguardo.

I criteri di liquidazione orientativi elaborati all'interno del presente Protocollo, infatti, vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'Ufficio ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti dei Giudici tutelari e dei Professionisti chiamati ad espletare l'incarico, nonché al fine di elaborare dei criteri uniformi e condivisi tra tutti i Giudici tutelari nella liquidazione dell'equo indennizzo *ex* art. 379 c.c.; ciò affinché sia garantita omogeneità nella risposta liquidatoria, evitando l'emissione di provvedimenti che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscano soluzioni divergenti.